

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 883

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUTTI Massimo, FINOCCHIARO, CALVI,
CASSON e PEGORER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006(*)

Abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248, in materia
di rimessione del processo penale per legittimo sospetto

() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248 (cosiddetta «legge Cirami»), legge indecente e grave, che ha destato sconcerto nel Paese, in quanto ha trasmesso all'opinione pubblica il devastante messaggio che il potere politico ha inteso sottrarsi al giudizio della magistratura.

L'obiettivo di questa legge è stato ottenere la sospensione dei processi nei quali erano accusati di gravi reati alcuni esponenti del centrodestra nel corso della XIV legislatura.

Così, mentre la situazione della giustizia avrebbe richiesto un ampio confronto con gli operatori e i cittadini, il centrodestra, interessato esclusivamente a risolvere questioni particolaristiche, ha scatenato una campagna di denigrazione nei confronti della magistratura e ha approvato un'altra legge-vergogna allo scopo di paralizzarne l'azione, nonostante l'appello di 130 giuristi che hanno evidenziato i pericoli di quel provvedimento.

Secondo il giudizio di gran parte della dottrina costituzionalista la legge è inficiata da profili di incostituzionalità considerata la discrezionalità con cui la Corte di cassazione può deliberare in ordine alla rimessione del processo per legittimo sospetto, in contrasto con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione. Viene in questo riesumato un istituto del codice Rocco ispirato al modello processuale inquisitorio che, con la riforma del codice di procedura penale del 1989 a favore del processo accusatorio e con le modifiche costituzionali della XIII legislatura sul giusto processo, era stato volutamente abbandonato, per evitare il ripetersi di distorsioni nell'equità e terzietà dei giudici che hanno prodotto nel passato il trasferimento dei processi

contro gli assassini di Giacomo Matteotti, i responsabili del disastro del Vajont o esponenti delle organizzazioni mafiose.

Suscitano altresì forte preoccupazione, perché in contrasto con gli articoli 13 e 111 della Costituzione, i commi 2 e 4 dell'articolo 47 del codice di rito penale, come modificato dalla citata legge n. 248 del 2002, la cui applicazione comporta il blocco automatico del processo in presenza di una istanza di rimessione non manifestamente infondata, con conseguente azzerramento del processo in caso di accoglimento della stessa, ma soprattutto la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare. Tali conseguenze sono molto gravi per la libertà personale dell'imputato, in particolare per la pesante modifica dell'aspettativa dei termini di scarcerazione.

Non appare conforme al dettato costituzionale, neanche il comma 5 del nuovo articolo 48 del codice di procedura penale, laddove prevede una traslazione al processo penale di modalità tipiche del processo civile quali la rinnovazione degli atti sulla base di semplice richiesta di una parte. Tale previsione non solo confligge con il principio della non dispersione della prova, richiamato in diverse sentenze della Corte costituzionale, ma anche con l'articolo 111 della Costituzione che prevede la ragionevole durata del processo.

Il ripristino dell'istituto del legittimo sospetto non rappresenta una garanzia per la generalità dei cittadini, vista la limitatissima applicazione di tale istituto fino al 1989, tra l'altro in vicende processuali che hanno segnato momenti oscuri della giustizia italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 7 novembre 2002, n.248, è abrogata.

2. In materia di rimessione del processo penale si applicano gli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, nel testo previgente la data di entrata in vigore della legge 7 novembre 2002, n. 248.

